

COMUNE DI TRENTO

prot.

n.

racc

SCHEMA CLAUSOLE CONTRATTUALI

per l'affidamento di servizi di natura tecnica inerenti il monitoraggio e la valutazione di stabilità (V.T.A) delle alberature del Comune di Trento.

Lotto unico

CUP: D69I22000380004 CIG: _____

Nella sede degli uffici comunali in Trento, via Belenzani n. 19. -----In esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade e

Parchi di data _____ n. 27/ __ , tra:

il **COMUNE DI TRENTO** con sede in Trento, Via Belenzani n. 19; -----numero di codice fiscale: 00355870221 ;-----rappresentato dall'ing. Claudia Patton che agisce in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi giusta decreto sindacale di data 19 dicembre 2016 prot. 279165, domiciliata presso la sede del Comune di Trento;-----e dott. agr. **Valentin Lobis** C.F. LBSVNT63H23I729N domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio con sede in via San Giorgio 35/a, 339012 Merano P.IVA 02300820210

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

(Oggetto dell'incarico)

1) Il Comune di Trento, di seguito denominato "Comune", affida al dott. **Valentin Lobis** di seguito denominato "Tecnico", che accetta, il seguente incarico: **servizi di natura tecnica inerenti il monitoraggio e la valutazione di stabilità (V.T.A.) delle alberature del Comune di Trento - lotto unico**

L'incarico comprende le seguenti attività:

- la valutazione visiva e strumentale (V.T.A.) degli alberi già valutati, riportati nell'allegato D- Elenco alberi per ricontrollo VTA ed indagini strumentali;
- la valutazione visiva e strumentale di nuove piante tramite il metodo V.T.A.;
- il censimento con localizzazione GIS di soggetti arborei del patrimonio pubblico comunale al fine del loro inserimento nel catasto delle alberature e programma gestionale.

E' inoltre previsto lo svolgimento di consolidamenti di branche della chioma e di esami strumentali e statico - strutturali aggiuntivi alla valutazione VTA, prescritti con data di scadenza ravvicinata nel corso delle valutazioni precedenti o laddove emergesse la necessità di approfondimenti di indagine, quali prestazioni accessorie e correlate. Qualsiasi richiesta o modifica di natura tecnica avanzata dal professionista in merito alla tipologia di indagine richiesta verrà valutata in corso d'opera.

3) Il tecnico deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento di servizi e forniture, con particolare riferimento alla L.P. 2/2016 e s.m., L.P. 23/1990 e s.m. e relativo regolamento di attuazione s.m.i.. Il tecnico dovrà inoltre attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sui lavori, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m ..

4) L'oggetto dell'incarico non può essere variato senza preventiva autorizzazione dei competenti organi comunali e stipulazione del conseguente atto aggiuntivo alla presente convenzione.. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una

delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione o della nota di diniego del Dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi, di seguito denominato anche Servizio di merito.-----

ART. 2

(Obblighi del tecnico)

- 1) Il Comune si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo.
- 2) Il tecnico si impegna ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere del dirigente del Servizio, con il tecnico dipendente del Servizio da Lei nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito denominato "DEC") per l'esame delle diverse problematiche concernenti il presente affidamento e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo concordato.
- 3) Ad inizio del servizio il tecnico dovrà trasmettere la proposta di cronoprogramma relativo alla zona di intervento ed al tipo di attività da svolgere. Eventuali variazioni dovranno essere prontamente comunicate via mail. Cronoprogramma e variazioni devono essere approvate dal DEC, il quale potrà introdurre modifiche, in funzione del periodo, andamento stagionale ed urgenze e/o emergenze a cui è soggetto il patrimonio arboreo o a nuove priorità sopravvenute, via mail.
- 4) Il tecnico dovrà fare segnalazione urgente, con mail e telefonata in caso di rilievo di qualsiasi situazione a rischio elevato per caduta di alberi o parti di essi; il tecnico è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Dirigente del Servizio Gestione. strade e parchi ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli ambientali o

interferenze con infrastrutture esistenti, che possano impedire o rendere difficoltosa la realizzazione delle attività oggetto del servizio. Il tecnico dovrà inoltrare per tempo la richiesta di ordinanza al Servizio Gestione strade e parchi, qualora l'intervento implichi modifica al traffico e/o alla mobilità ciclopedonale o divieto di sosta in parcheggi.

5) Tutta la documentazione prodotta in fase di valutazione VTA e di eventuali approfondimenti strumentali dovrà essere caricata all'interno del software di gestione delle alberature che l'Amministrazione metterà a disposizione del tecnico incaricato, previa creazione di nuova scheda VTA o mediante aggiornamento delle schede VTA in ricontrollo.

6) Il tecnico si obbliga a fornire in merito alla documentazione da lui prodotta tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi o dal DEC, senza che questo comporti alcun onere per il Comune.

ART.3

(Opzione)

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di esercitare l'opzione entro il limite del 30% dell'importo di contratto, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della vigente normativa, entro e non oltre il 31/12/2022, per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, tra quelle previste dal presente contratto e richiamate nell'Art. 1.

Il tecnico ha l'obbligo di accettare l'esercizio dell'opzione disposto dall'Amministrazione agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dal contratto originario e con la sottoscrizione del presente contratto si impegna all'accettazione dell'esercizio della predetta opzione. L'opzione è condizionata dalla verifica del

possesso dell'aggiudicatario dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'opzione e all'assunzione degli atti autorizzativi e contabili da parte dei competenti organi del Comune. Gli atti da ultimo indicati sono comunicati tramite pec al tecnico e costituiscono formale esercizio dell'opzione da parte del Comune: gli effetti dell'opzione decorrono dall'avvenuta comunicazione al tecnico. Il mancato esercizio dell'opzione, anche non motivato, non può essere assunto a base di pretese di indennizzi, risarcimenti o ricorsi di sorta da parte del tecnico nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 3 BIS

(Polizza assicurativa del tecnico)

Il tecnico dichiara di aver in essere con la Società Reale Mutua polizza n. ___ in data 21/02/2022 con scadenza 21/02/2024 una polizza di responsabilità civile professionale, avente massimale pari a euro 2.000.000,00 e si impegna a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione della stessa.

Art. 4

(Termini di consegna)

1) Le attività previste dal presente contratto avranno durata di **120 (centoventi)** giorni dalla sottoscrizione del contratto e termineranno entro il 2022. E' prevista la consegna dei materiali sulla base di un cronoprogramma da definirsi congiuntamente tra le parti ad inizio incarico (vd. art. 2).

Il tempo contrattuale non tiene conto del periodo necessario all'Amministrazione per il controllo e la verifica delle consegne.

Nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, verrà assegnato un termine per l'esercizio delle prestazioni oggetto di opzione, definito in relazione all'entità e tipologia delle prestazioni da rendere.

2) Qualora il tecnico non rispetti i termini previsti dal comma 1 per la consegna della relazione finale completa degli elaborati, sarà applicata dal Comune nei confronti del medesimo tecnico una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5 fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell'inadempimento stesso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

3) I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché autorizzati dal Dirigente del Servizio di merito, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

4) Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota del Dirigente del Servizio di merito, ovvero con determinazione nei casi di particolare rilevanza, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal tecnico allo stesso Servizio di merito, prima della scadenza del termine fissato.

5) Il servizio oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del Comune e a seguito di accettazione degli elaborati stessi da parte del Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi.

ART. 5

(Compensi)

1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al tecnico per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è determinato dall'importo di **Euro 29.631,20 lordi, derivante da:**

BASE D'ASTA € 24076,00

RIBASSO 3% -€ 722,28

TOTALE	€ 23.353,72
ENPAIA 4%	€ 934,15
IVA 22%	€ 5,343,33
TOTALE IVATO	€ 29.631,20

Il predetto compenso, oneri fiscali e previdenziali inclusi, è comprensivo di tutte le voci di cui all'art. 1 della presente convenzione.

2) Il Comune di Trento provvede al pagamento, mediante la redazione di contabilità a misura, sulla base di quanto ammesso in contabilità dal DEC. La misurazione dei servizi e la redazione della contabilità sono sottoposte alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento di servizi e forniture, con particolare riferimento alla L.P. 2/2016 e s.m., L.P. 23/1990 e s.m. e relativo regolamento di attuazione s.m.i.

3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al tecnico previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:

- a) il 50% dell'importo di contratto, all'avvenuta consegna ed accettazione del 50% delle prestazioni comprese nel contratto,
- b) il restante 50% a saldo dell'importo di contratto ad avvenuta consegna ed accettazione delle restanti prestazioni, previa emissione di regolare fattura.

Il pagamento delle singole quote di corrispettivo sopra indicate è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Servizio di merito o suo delegato dell'esecuzione della parte di contratto cui la singola quota si riferisce ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio responsabile della gestione del presente contratto qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento.

Il pagamento del saldo del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Servizio di merito o suo delegato del regolare assolvimento degli obblighi

contrattuali ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio responsabile della gestione del presente contratto qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

E' fatto divieto al tecnico di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello sopra indicato: l'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione, il tecnico ha diritto dal giorno successivo alla scadenza agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

4) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del tecnico o gravi deficienze nello studio presentato, comunicati al medesimo tecnico mediante nota del Dirigente del Servizio di merito.

5) Per il pagamento il soggetto incaricato dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero e la data del presente contratto e il codice univoco ufficio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il codice univoco ufficio è A8206F. Il numero del presente contratto sarà comunicato al soggetto incaricato da parte del Servizio di merito non appena provveduto alla

registrazione contabile dello stesso.

ART.6

(Tracciabilità pagamenti)

Il tecnico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i..

A mente dell'art. 3, comma 9bis, della medesima Legge n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 il tecnico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge in parola.

ART. 7

(Disponibilità delle prestazioni)

Lo studio e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune.

ART.8

(Risoluzione per inadempimento)

1) Qualora il tecnico non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Dirigente del Servizio di merito, oppure nel caso in cui la penale di cui all'art. 4, comma 2) raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito o qualora lo studio consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il tecnico inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo tecnico. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del tecnico per il risarcimento dei danni.

2) Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il tecnico, il Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, con propria nota, inviata via pec, invita il tecnico medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il tecnico non ottemperi al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo tecnico spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione dello studio, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART.9

(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla normativa sopra richiamata in coerenza con quanto

concordato tra le parti anche con riferimento al corrispettivo offerto.

ART.10

(Definizione delle controversie)

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il tecnico nell'interpretazione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.

ART.11

(Divieto di subappalto e Clausola sui collaboratori)

L'incarico del servizio è nominale. La prestazione *deve* essere eseguita materialmente dal tecnico incaricato che è il soggetto responsabile della relativa esecuzione e che deve sottoscrivere le schede V.T.A. e qualsivoglia prodotto previsto dal presente contratto, rimanendo a suo capo la responsabilità di quanto in essi riportato.

Conseguentemente è vietato il subappalto della prestazione.

Non è considerato subappalto l'avvalersi di collaboratori quali tecnici *Tree Climbers* e personale di assistenza per l'approntamento delle eventuali prove strumentali.

Il tecnico ha comunque l'obbligo di comunicare al RUP ed al DEC la volontà di avvalersi di assistenza qualificata.

Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, il tecnico è tenuto ad applicare ai collaboratori le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni

maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

ART.12

(Codice di comportamento)

Il tecnico prende atto che il Comune di Trento ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale 28 dicembre 2016 n. 250, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'articolo 2, i contenuti del Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del tecnico.

Il tecnico prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del tecnico stesso accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con il tecnico, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno del tecnico con tutte le conseguenze a carico del tecnico previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno del tecnico.

ART.13

(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al perfezionamento dell'incarico sono a carico del tecnico, mentre l'imposta I.V.A. sul compenso e il contributo previdenziale di competenza sono a carico del COMUNE DI TRENTO quale destinatario della prestazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il tecnico dichiara sotto la propria

responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Il tecnico, a norma dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART.14

(Dirigente responsabile)

Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti si indica quale responsabile dell'esecuzione del contratto, la Dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi, ing. Claudia Patton.

Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati. E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente contratto.

La Dirigente del Servizio Gestione Strade e
Parchi del Comune di Trento

Il tecnico

.....

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica

approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 5, 8, 1 O, 12, 13 (compensi, risoluzione per inadempimento, definizione delle controversie, codice di comportamento, ripartizione oneri fiscali e assimilati).

La Dirigente del Servizio Gestione

Il tecnico

Strade e Parchi del Comune di Trento

.....

.....